Lucio Giulio Ricci
Dottore Commercialista
Revisore Legale
C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Leonardo Petrella
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza
Dott.ssa Bruna Castelvedere
Dott.ssa Eva Forchione
Dott.ssa Roberta De Cecco
Dott. Roberto Rezzani
Dott. Giuseppe Bonvino
Dott.ssa Andrea Celeste Bodini
Dott.ssa Ambra Quarella
Dott. Matteo Fusco
Dott. Diego Lopez

Consulenti esterni:
Avv. Massimiliano Pollavini
Dott. Maurizio Russo

CONCENTER
STUDIO TOZZA

Studio
CASTELVEDERE

FUSION INTERNATIONAL

TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 24 maggio 2022

News Letter 2022/008: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (D.L. n. 17 del 01/03/2022 convertito in Legge n. 34 del 27/04/2022) – Misure fiscali

Con la presente si riportano le principali novità fiscali contenute nella Legge n. 34 del 27/04/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28/04/2022 ed entrata in vigore il 29/04/2022 che ha convertito il D.L. n. 17/2022 (anche "Decreto") riguardanti le "*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*".

1. **Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (Art. 29)**

Viene prorogata anche nel 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, sia agricoli che edificabili, non detenuti in regime d'impresa ai sensi degli articoli 5 e 7 della L. 448/2001, in grado di produrre plusvalenze di cui l'art. 67 c. 1 lettere da a) a c-bis) del D.P.R. n. 917/1986, anche di seguito "TUIR".

Il termine per attuare tali adempimenti è stato differito dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022. Si ricorda che possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate (art. 5 TUIR);
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.

CPR Tale S.t.p.r.l.
Società tra Professionisti
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano
Tel +39 02 89750245 – 02 6774181
Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano n° 08441260968
Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968
emails: info@cprtale.it
www.cprtale.it

Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario possedere il bene/partecipazione a partire dal 1° gennaio 2022 ed entro la scadenza fissata per il 15 novembre 2022 sarà necessario provvedere alla redazione di una apposita perizia di stima giurata e procedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, che potrà essere versata anche in tre rate annuali di pari importo, con l'aggiunta di una quota di interesse del 3%.

2. Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi edilizi (Artt. 29-bis e 29-ter)

L'art. 29-bis del Decreto, così come convertito, integra la disciplina della cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, consentendo una ulteriore cessione rispetto alle tre già previste (la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti "vigilati") da parte delle banche a favore dei loro correntisti e sempreché la comunicazione dell'opzione sia trasmessa a partire dal 1° maggio 2022. La disposizione in parola è stata integrata/modificata dal cosiddetto D.L. "Aiuti" oggetto di una nostra separata News Letter.

L'art. 29-ter del Decreto, così come convertito, prevedere una ulteriore proroga al 15 ottobre 2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione del credito o dello sconto in fattura per le detrazioni edilizie relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Tale proroga è applicabile solo per i soggetti IRES e i titolari di p. IVA e per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

3. Altre novità in sintesi

Oltre a quanto sopra esposto, il Decreto convertito prevede anche particolari disposizioni per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas; in particolare, viene istituito:

- un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. del 21/12/2017. Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, purché tali costi abbiano subito un incremento pari almeno al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. *La disposizione in parola è stata integrata dal cosiddetto D.L. "Aiuti" oggetto di una nostra separata News Letter.*

- un credito d'imposta a favore di imprese a forte consumo di gas naturale, pari almeno al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2022. La disposizione in parola è stata integrata dal cosiddetto D.L. "Aiuti" oggetto di una nostra separata News Letter.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto